



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio 1° - Commercio

CIRCOLARE n. 1 del 30.03.2017

Oggetto: Articolo 3, comma 3, lettera a) Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 – Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare.

*Ai Comuni dell'Isola
Ai liberi Consorzi di Comuni
Alle Camere di Commercio*

Sono pervenute a questa Amministrazione segnalazioni circa diverse modalità applicative delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 concernenti i corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare, con particolare riguardo ai corsi svolti con modalità FAD (formazione a distanza).

Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e conforme operatività delle amministrazioni comunali e degli operatori di settore si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla vigente normativa.

Com'è noto, l'articolo 3 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 detta disposizioni in ordine ai "requisiti di accesso all'attività" commerciale.

Nello specifico, il comma 3, lettera a) del citato art. 3, stabilisce che "L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, (...) è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessorato regionale (...);”.

E' altresì noto che in merito al citato articolo 3, sono stati emanati i seguenti provvedimenti atti a rendere la stessa norma pienamente operativa, nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

- D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 recante *“Nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciale nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione”*;
- D.D.G. n. 3044/8s del 22 dicembre 2014 concernente l'attuazione dell'articolo 5 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014. Modulistica;
- D.D.G. n. 497/8 del 10 marzo 2015 concernente l'attuazione dell'articolo 42 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014. Modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati.

Nel merito della questione prospettata, giova evidenziare che la vigente normativa regionale di settore non contempla la possibilità di acquisire il requisito professionale abilitante per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare tramite corsi di formazione cosiddetti “FAD”.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si rappresenta che nel territorio regionale gli attestati acquisiti con modalità diverse da quelle previste dalle norme citate in narrativa non costituiscono requisito professionale utile per l'esercizio dell'attività di che trattasi.

Sul punto, appare superfluo sottolineare come le Amministrazioni comunali, attraverso i propri sportelli operativi (SUAP), devono prestare la massima attenzione nel valutare il possesso dei requisiti in argomento.

F.ta
L'ASSESSORE
(M. Lo Bello)